

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "IL GIRASOLE - ODV"

ART. 1

(Costituzione, Denominazione, sede, durata)

In data 23 dicembre 1992 è stata costituita, ai sensi del Codice civile e della Legge 266/1991, con Atto Notarile repertorio n 119.352, Dott. Fortunato Galati, Notaio in Lamezia Terme, l'associazione denominata "Il Girasole".

Con l'entrata in vigore della Riforma del Terzo Settore (L.117/2017) lo Statuto dell'Associazione è modificato nel presente, unitamente all'acquisizione della nuova denominazione "IL GIRASOLE - ODV", (da ora in avanti denominata "associazione") e assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica, aconfessionale e con durata illimitata.

L'acronimo ODV potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo Settore.

L'associazione ha durata illimitata e la sua sede legale è nel Comune di Lamezia Terme (prov. Catanzaro).

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, di utilità e di solidarietà sociale e si propone il conseguimento dei seguenti scopi:

- Promuovere ad ogni livello della vita sociale le pari opportunità, l'integrazione e l'inclusione delle persone con disabilità;
- Controllare che vengano attuati tutti i servizi sociali e sanitari in materia di handicap;
- Proporre, d'intesa con gli enti di riferimento, iniziative concrete per il superamento dell'emarginazione sociale delle persone disabili, in particolare applicando le normative esistenti;
- Promuovere la cultura dell'autoaiuto tra le famiglie delle persone con disabilità;
- Mobilitarsi contro ogni forma di discriminazione rivolta ai cittadini disabili e alle loro famiglie.

Al fine di perseguire i propri scopi e nel rispetto dei limiti di legge, l'Associazione svolge attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS avvalendosi in modo prevalente delle dell'attività di volontariato dei propri associati, in particolare:

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni.
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- Laboratori ludico-ricreativi e occupazionali (quali pittura, comprensione di un testo e scrittura e/o disegno creativo, musicoterapia, etc)
- Uscite sul territorio
- Campo estivo
- Collaborazione con altre realtà associative del territorio
- Incontri di auto e mutuo aiuto
- Promozione e tutela dei diritti delle persone con disabilità, etc

Prodotto

F. Lippa

Rosanna Durante

L'Associazione si potrà avvalere della collaborazione di altri soggetti che perseguono le medesime finalità e che offrono idonee garanzie di qualità, di efficienza/efficacia e di esperienza nelle esecuzioni delle attività.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività secondarie e strumentali diverse da quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

La determinazione delle specifiche concrete attività di carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale è rimessa al prudente apprezzamento del Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale nella nota integrativa al bilancio.

Per il raggiungimento dei propri fini l'Associazione può collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati, e può aderire ad organismi regionali e nazionali che perseguono scopi analoghi.

L'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

ASSOCIATI, VOLONTARI, LAVORATORI E FONDO COMUNE

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Ass. IL GI
Viale della Lit
88048 LAMEZIA
C.F. 92005

Possono aderire all'associazione persone con disabilità, genitori e/o familiari di persone disabili, persone fisiche, enti del Terzo settore, enti senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Si potrà aderire all'associazione dopo aver partecipato per un periodo non inferiore a sei mesi alle attività dell'associazione e presentando domanda di ammissione, in cui l'aspirante dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

La deliberazione di rigetto della domanda di ammissione deve essere comunicata e motivata all'interessato, a cura del Consiglio direttivo, entro 60 giorni.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della loro successiva convocazione.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Gi. Lippa Povolino

Rosanna D'Amico

ART. 4
(Esclusione e morosità del socio)

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione:

- a) per dimissioni volontarie;
- b) per non avere effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
- c) per morte;
- d) per gravi motivi o gravi inadempienze alle norme legislative o statutarie;
- e) per aver disertato le riunioni e le attività associative per almeno due anni.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare all'associato. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 5

(Diritti e obblighi degli associati)

RASOLE

vertà s
TERME (CZ)
730798

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma delle attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati, che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Volontario e attività di volontariato)

Il volontario svolge la propria attività, per il tramite dell'associazione, in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

G. Lippa - Pardini

Rosanna D'Amico

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Ass. IL GIRI
Viale della Libertà
88048 LAMEZIA TERRE
C.F. 9200579

- a) quote associative e contributive degli associati nelle misure stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) beni acquistati con i contributi degli associati;
- c) contributi di enti pubblici e privati e di privati cittadini;
- d) contributi dello Stato e di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) corrispettivo di convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) elargizioni da sponsor e da sostenitori vari;
- i) proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Ogni operazione finanziaria è disposta dal presidente o da uno o più membri delegati dal presidente.

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Diff. Poelin

Roseanne Dwyer

ORGANI SOCIALI

ART. 10

(Organi)

Sono organi dell'associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Organo di controllo;
- e) Il Collegio dei Revisori dei Conti;

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione secondo quanto previsto dal Regolamento associativo in materia, se approvato.

BOLE

à s.n.c.

IRME (CZ)

10798

ART. 11

(L'Assemblea dei soci)

L'assemblea dei soci rappresenta l'universalità degli associati, e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente statuto, obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le eventuali impugnature devono essere proposte ai sensi e nei termini di legge.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno nei tempi di legge per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo.

L'assemblea straordinaria deve essere convocata quando gli amministratori ne ravvisano la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Le convocazioni dell'assemblea devono essere fatte a cura del Consiglio Direttivo, mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal Libro dei Soci e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea solo i soci che risultino iscritti nel libro dei Soci almeno un mese prima di quello fissato dall'assemblea.

Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare da altro socio, per delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.

Ogni socio non può avere più di due deleghe.

E' previsto l'intervento all'assemblea attraverso mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa.

L'Assemblea è inoltre convocata su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o da altra persona designata dall'assemblea.

Giuseppe Pucini

Rosanna D'Amico

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario per la verbalizzazione dei lavori assembleari. L'assemblea *ordinaria* è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci effettivi, presenti in proprio o per delega, e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approva il bilancio consuntivo e preventivo;
- b) nomina e revoca i membri del consiglio direttivo;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- d) delibera sulla esclusione degli associati;
- e) delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- f) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- g) approva il programma delle attività dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello statuto con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Ass. IL GI
Viale della Lit
88048 LAMEZIA
C.F. 92001

ART. 12 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il Consiglio Direttivo è composto da tremembri, compreso il presidente, nominati dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

In ogni caso si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

I membri del Consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il Consiglio Direttivo si riunisce anche fuori dalla sede sociale, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con e-mail o raccomandata da spedirsi ai membri almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- amministrare l'organizzazione
- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;



Il Presidente

Rosanna Duante

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stabilire la quota associativa annuale;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza.

E' responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione al RUNTS.

ART. 13 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che lo impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisi dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. In caso di necessità e di urgenza assume provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 14 (Organo di Controllo)

L'Organo di Controllo, monocratico, è nominato in caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 30, comma 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita



LA SOLE
ertà s.n.c.
TERME (GZ)

730719

F. Di. Prodi

Rosanne Duarte

inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 15

(Collegio dei revisori dei conti)

L'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro quando si superino per due esercizi consecutivi i limiti indicati nell'art.31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

ART. 16

(Bilancio di esercizio)

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

L'associazione può anche redigere bilancio preventivo da approvare a cura dell'assemblea entro il 30 novembre di ogni anno.

ART. 17

(Bilancio sociale e trasparenza)

L'associazione, superato il limite di legge, deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida adottate con Decreto Ministeriale.

ART. 18

(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- Libro dei Soci;
- Registro dei volontarie svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro dei verbali dell'Assemblea;
- il libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.



Ass. IL G
Viale della
88048 LAMEZ
C.F. 920

F. Kipfer
L. Kipfer

Rosanna D'Amico

Gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i suddetti libri associativi tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

ART. 19

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20

(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e ss. (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

LABOLE

bertà s.n.c.

A TERME (CZ)

05730798



Roberto
Roberto

Rosanna Duante





L'anno 2021, il giorno 15 del mese di Febbraio, alle ore 16.30, presso la sede dell'Associazione "Il Girasole", previo regolare avviso di convocazione, si è riunita l'Assemblea dei soci, per discutere il seguente ordine del giorno:

- **Approvazione dello Statuto dell'associazione per l'adeguamento alla nuova riforma del Terzo Settore, nelle forme previste dalla "Conversione in legge, con modificazioni del D.L.7 ottobre 2020 n° 125 e successiva norma che proroga ulteriormente al 31 marzo 2021 il termine ultimo per adeguare gli statuti alle previsioni del Codice del Terzo Settore con le maggioranze semplificate. Norma pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 27/11/2020 n° 159.**

Sono presenti i soci: De Sensi Giovanna, Di Spena Maria Eleonora, Durante Rosanna, Filippa Paolina, Franzl Stefanina, Gaetano Caterina, Giovanna Manfredi, Maria Mete, Pettinato Rosa Maria Stella, Perri Maria, Pullia Rosanna, Saffioti Giuseppe.

Sono presenti per delega: Esposito Angela, Scalise Rosa, Sinopoli Franca Maria, Spanò Fabio. rappresentate rispettivamente da Durante Rosanna, Di Spena Maria Eleonora, Pullia Rosanna e Filippa Paolina.

Sono assenti i soci: Gallo Mariangela, Paladino Silvana e Ricitano Rosa.

Il Presidente Durante Rosanna constatata la presenza del numero legale ed accertata la regolarità delle deleghe pervenute e che quindi sono presenti n°12 soci e n°4 presenti per delega su n° 19 iscritti nel libro soci, apre la seduta e propone come segretario la signora Filippa Paolina, che accetta.

Il Presidente, prima di passare alla lettura delle modifiche statutarie, spiega che esse sono necessarie per conformare lo Statuto dell'Associazione al D.Lgs 117/2017 "Codice Terzo Settore". Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità **delibera** di approvare le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello Statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea, inoltre, **delibera** di conferire al Presidente dell'Associazione l'incarico di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del Terzo Settore.

Lo Statuto approvato dall'assemblea consta di n° 20 articoli rispetto ai 13 articoli presenti nell'attuale statuto. Di seguito vengono elencate le modifiche apportate nel nuovo statuto:

- Art 1: è stato inserito accanto alla denominazione "Il Girasole" l'acronimo ODV che verrà utilizzato dopo l'iscrizione al RUNTS. Inoltre è stato eliminato l'indirizzo della sede, mentre è rimasto l'indicazione del Comune di operatività dell'associazione.
- Art. 2: sono state integrate e specificate le attività di interesse generale in base all'art.5 CTS, precisamente sono state inserite le attività previste nella lettera a ed i. E' stata anche inserita sia la possibilità di esercitare attività secondarie e strumentali in base all'art.6 CTS, nonché l'attività di raccolta fondi, in conformità con le disposizioni contenute nell'art.7 CTS.
- Art. 3: E' stata ampliata la categoria degli aderenti all'associazione e specificate le modalità di ammissione in base all'art.23 CTS.
- Art.5: sono stati introdotti i diritti e gli obblighi degli associati, in parte presenti nell'art.3 dello Statuto in essere.
- Art.6: E' stato introdotto e specificato, in base all'art 17 CTS, l'attività di volontariato.

- Art. 7: riguarda la disciplina dei lavoratori prevista dal CTS.
- Art. 8: riguarda il Fondo Comune: sostanzialmente si è tenuto fede al testo dell'art 5 dello Statuto vigente, è stata inserita la parte riguardante i proventi derivanti dalla raccolta fondi e dalle attività diverse da quelle di interesse generale.
- Art. 9: riguarda il divieto della distribuzione degli utili ed avanzi di gestione.
- Per quanto attiene agli organi sociali è stato inserito l'organo di Controllo (art. 14) e modificata la disciplina del Collegio dei revisori dei Conti (art. 15). La funzionalità di tali organi avrà luogo se si superano i limiti previsti dagli artt. 30 e 31 CTS.
- Art. 11: riguarda l'assemblea dei soci, rispetto al testo dell'art. 6 dello statuto in essere è stata prevista la possibilità di convocare l'assemblea in modalità telematica, purché sia possibile verificare l'identità del socio partecipante.
- Art. 12: sono stati esplicitati i compiti del Consiglio Direttivo.
- Artt. 16 e 17: sono state esplicitate le regole per quanto attiene al bilancio d'esercizio e al bilancio sociale secondo le regole dettate dal CTS e dai Decreti Ministeriali.
- Artt. 18, 19 e 20: riguardano rispettivamente lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio e il rinvio, per quanto non è contenuto nel presente Statuto, si rimanda alle norme contenute nel CTS e nel Codice Civile.

Non essendoci altri argomenti da discutere e deliberare, la seduta viene sciolta alle ore 19,00 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

La Segretaria

Filippo Poulina

Filippo Poulina

Il Presidente

Rosanna Durante
Rosanna Durante

REGISTRATO A LAMEZIA TERME IL 11 MAR 2021

N. 218 serie 3

ESSENTE



IL FUNZIONARIO
ROMA

Ass. IL GIRASOLE
Viale della Libertà s.n.c.
88048 LAMEZIA TERME (CZ)
C.F. 92005730798